

L'Arera per assicurare la migliore comunicazione con l'utente sconferma i principi del Cad

Avvisi Tari in formato cartaceo

A meno che non sia stato scelto il supporto elettronico

DI LUIGI D'APRANO*

Le nuove delibere Arera stanno facendo molto discutere in questi giorni sulla improvvisa difficoltà di orientare il servizio di raccolta dei rifiuti verso criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. Se, da un lato la delibera n. 443/2019 è destinata al riordino del meccanismo di determinazione dei costi del servizio e indirettamente delle tariffe Tari da applicare ai contribuenti, l'altra delibera (n. 444/2019) affronta un altro degli argomenti demandati dalla legge 205/2017 all'Autorità, ovvero la trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti.

Secondo quanto impartito nella delibera n. 444 la trasparenza dovrà agire in senso bidirezionale tra gestore del servizio e gestore della riscossione (qualora soggetti diversi) al fine di assicurare all'utente/contribuente la totalità delle informazioni riguardanti, da un lato, il servizio di gestione del ciclo in-

tegrato dei rifiuti e dall'altro le modalità di determinazione delle tariffe e la relativa riscossione.

Tra le tante novità c'è però da sottolineare una precisazione fatta dall'Autorità nella delibera n. 444 che, probabilmente nel tentativo di assicurare la miglior comunicazione possibile all'utente/contribuente, tralascia obiettivi di razionalizzazione della spesa e dell'efficienza amministrativa per affermare un principio forse in contrasto con altre norme vigenti.

Si legge, infatti, nell'art. 4 dell'allegato alla citata delibera che «il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico». Continua il secondo comma del medesimo articolo: «il documento di riscossione deve

contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione».

Dalla lettura del testo normativo, appare evidente come con la seconda delibera si pone l'obiettivo primario della trasparenza delle informazioni anche mettendo a rischio l'efficiente ed economica gestione amministrativa della riscossione.

Prevedere, infatti, l'obbligo di base dell'invio di un documento di riscossione cartacea, anziché prediligere, come vorrebbero le norme del Cad, l'invio di un documento informatico e limitando quello cartaceo solo a coloro che espressamente ne avrebbero manifestato l'esigenza, rappresenta sicuramente la realizzazione di un percorso meno traumatico che dovrà portare comunque alla digitalizzazione finale dei do-

documenti, ma che potrebbe anche condurre a un brusco ritorno indietro rispetto agli enti che già si erano adoperati per l'invio elettronico degli avvisi.

Qualora ciò si verificasse tale obbligo potrebbe avere anche ripercussioni economiche sul Pef, in quanto la spedizione cartacea di un documento ha sicuramente costi maggiori rispetto a quello informatico sia in termini di stampa che di spese di recapito, senza contare la necessità di riorganizzare i processi informatici per permettere all'utente/contribuente di manifestare la propria volontà di ricevere il documento in formato elettronico.

Si auspicano, pertanto, anche su tale aspetto, precisazioni e chiarimenti da parte dell'Autorità, in modo da poter correttamente e concretamente porre in essere quando da essa disposto.

*componente Osservatorio tecnico e docente Anutel
—© Riproduzione riservata—

Pagina a cura di Christian Amadeo - Ufficio Stampa



SEDE NAZIONALE

Via Comunale della Marina, 1

88060 MONTEPAONE (CZ)

Tel. 0967.486494 - www.anutel.it

Semplificazione e meno vincoli sull'avanzo

Gli enti locali alle prese con la predisposizione del bilancio di previsione devono porre particolare attenzione all'iscrizione delle quote presunte dell'avanzo di amministrazione, sottoposte, a norma vigente, da limiti assai rigidi che limitano la programmazione degli investimenti degli enti locali. Ricordiamo, innanzitutto, che il risultato di amministrazione risulta costituito da fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati. L'art. 42 del dlgs 118/2011 nonché l'art. 187 del Tuel prevedono che «le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate, prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente». Sulla base di tali disposizioni, pertanto, in sede di predisposizione del bilancio 2020/2022 gli enti possono disporre delle sole quote di avanzo accantonato già risultante dal rendiconto 2018, piuttosto che delle quote vincolate, che potranno essere utilizzate sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio. Qualora il bilancio impieghi quote vincolate presunte del risultato di amministrazione, entro il 31 gennaio la giunta dovrà provvedere a verificarne la consistenza, sulla base dei dati di preconsuntivo relativo alle entrate e spese vincolate, approvando l'aggiornamento dello specifico allegato al bilancio e adottando, se necessario, le variazioni di adeguamento all'importo. Di contro, l'iscrizione delle quote presunte derivanti dagli accantonamenti effettuati nell'esercizio precedente possono essere iscritte a bilancio solo a seguito di adozione di atto di variazione, e pertanto dopo l'approvazione del bilancio medesimo, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo

dell'esercizio precedente, solo nel caso in cui la suddetta verifica della consistenza effettuata da parte della giunta e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio siano effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. L'analisi di tali norme esclude inoltre l'iscrizione a bilancio delle quote destinate ad investimenti, che potranno essere utilizzate con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto (art. 42, comma 4, Tuel).

Sulla base dell'applicazione del principio della programmazione, anche in riferimento ai recenti aggiornamenti in materia di lavori pubblici, sarebbe auspicabile un alleggerimento ai vincoli imposti da tali disposizioni, nell'ottica di accelerare l'avvio degli investimenti, consentendo agli enti di iscrivere nei propri bilanci, già in sede di previsione, anche le quote presunte dell'avanzo destinato agli investimenti, vincolandone l'utilizzo, in termini di impegno di spesa, all'avvenuta approvazione del rendiconto, così come ogni altro impegno di parte investimenti è vincolato all'accertamento delle corrispondenti entrate a finanziamento. Tale semplificazione, evitando agli enti l'adozione di ulteriori atti di variazione, consentirebbe altresì una più corretta e immediata programmazione dei propri investimenti, utilizzando quote, spesso derivanti anche da esercizi precedenti, a tal fine destinate.

Si ricorda, infine, che i nuovi schemi di dettaglio delle diverse quote dell'avanzo, approvati con il dm 01/08/2019, saranno applicati a decorrere dal bilancio di previsione 2021/2023.

Elena Brunetto

componente Osservatorio tecnico e docente Anutel

—© Riproduzione riservata—

Aree non più edificabili, rimborsi Imu come l'Ici

Tra le varie novità che potrebbero costituire la nuova Imu, qualora venga confermato il testo della legge di Bilancio per l'anno 2020 ora all'esame delle camere, troviamo al comma 40 dell'articolo 95 la reintroduzione del potere regolamentare per i comuni. Alla lettera c) si prevede il rimborso dell'imposta versata per le aree divenute inedificabili, delegando al comune i limiti e le regole per governare siffatta possibilità. Il restyling dell'Imu si compone anche di altri richiami alla vecchia Ici, e viene sempre più da chiedersi che senso abbia avuto abbandonare, nel 2012, un'imposta rodata per passare all'Imu e alla Tasi, quando sarebbe stato sufficiente tenersi l'Ici ed effettuare solo alcuni correttivi «chirurgici». Ma tant'è. Tornando all'ipotetica reintroduzione del diritto al rimborso per le aree divenute inedificabili, sebbene tale eventualità non potrà che riferirsi alla nuova Imu e, quindi, ai periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2020 in poi (pertanto nessun rimborso riguarderà i periodi sino al 31/12/2019 ove vigeva la vecchia Imu e la Tasi), occorrerà che i comuni siano ben attenti nel governare una facoltà che potrebbe rivelarsi nefasta per le casse comunali. Non sono pochi, infatti, i comuni che, negli ultimi anni, hanno adottato o stanno per adottare varianti urbanistiche «in diminuzione» dell'edificabilità prevista dagli strumenti urbanistici, cancellando migliaia di metri quadri di aree edificabili. Strumenti urbanistici i quali, spesso figli di un periodo ove l'investimento immobiliare suscitava un notevole interesse, avevano previsto ampie zone di espansione, rivelatesi poi irrealizzabili dopo la deflagrazione della bolla finanziaria a fine 2008. La crisi del mercato immobiliare ha costretto a rivedere i piani urbanistici, ma anche le norme urbanistiche regionali sempre più orientate al recupero del patrimonio edilizio esistente piuttosto che al divaricare nuovi territori. Il permanere della crisi potrà portare, anche nel futuro più immediato, a rivedere, al ribasso, le ipotesi di sviluppo dei territori e ciò costringerà i comuni a valutare, in modo attento, l'introduzione nei nuovi regolamenti Imu della possibilità di rimborso d'imposta per le aree che diverranno inedificabili consapevoli del fatto che le somme dovranno essere restituite entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Andrea Giglioli

componente Osservatorio tecnico e docente Anutel

—© Riproduzione riservata—